

Allegato A alla delibera di G.R. n..... de 21 luglio 2014

PROTOCOLLO D'INTESA

“COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE TOSCANE”

Oggi, 23 luglio 2014, in Firenze

Tra

La **Regione Toscana**, codice fiscale 01386030488, rappresentata dall'Assessore alle Attività produttive, credito e lavoro, Gianfranco Simoncini

e

Le seguenti banche e intermediari finanziari (per brevità “banche”):

- **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.**, codice fiscale 00884060526, in qualità di capogruppo del gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, rappresentata da in qualità di
- **Banca CR Firenze S.p.a.**, codice fiscale 04385190485, rappresentata da in qualità di
- **Banca Unicredit S.p.a.**, codice fiscale rappresentata da..... in qualità di
- **Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia** codice fiscale 00092220474, rappresentata da in qualità di
- **Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio**, codice fiscale 000367210515, rappresentata da in qualità di
- **Banca Federico del Vecchio S.p.a.**, codice fiscale 00609910484, rappresentata da in qualità di

- **Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo**, codice fiscale 00588520486, in nome e per conto delle Banche di Credito Cooperativo da essa rappresentate, rappresentata da in qualità di
- **Banco Popolare Società Cooperativa**, codice fiscale 03700430238, in qualità di capogruppo del gruppo bancario Banco Popolare, rappresentata da in qualità di
- **Banca Popolare di Vicenza scpa**, codice fiscale 00204010243, rappresentata da in qualità di
- **Cassa di Risparmio di San Miniato** in qualità di capogruppo del gruppo bancario Carismi, codice fiscale 01217600509, rappresentata da in qualità di
- **Banca di Credito Cooperativo di Cambiano S.c.p.a.**, codice fiscale 00657440483, rappresentata da in qualità di
- **Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a.**, codice fiscale 01225610508, rappresentata dal da in qualità di
- **Banca Popolare dell'Emilia Romagna**, codice fiscale 01153230360, rappresentata da in qualità di
- **Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a.**, codice fiscale 00139860506, rappresentata da in qualità di
- **Unipol Banca S.p.a.**, codice fiscale 03719580379, rappresentata da in qualità di
- **Banco di Lucca e del Tirreno S.p.a.**, codice fiscale 01880620461, rappresentata dal Sostituto del Direttore Generale, Roberto di Giovine;
- **FI.S.E.S. S.p.a.**, codice fiscale 00720100528, rappresentata da in qualità di

- **Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a.**

codice fiscale 00149160491 , rappresentata da in qualità di

.....;

- **Banca Interregionale S.p.a.**, codice fiscale 01553760479, rappresentata

da in qualità di

- **Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a.**, codice fiscale 00063960553,

rappresentata da in qualità di

- **Banca Popolare di Cortona S.c.p.a.**, codice fiscale 00121760516,

rappresentata da in qualità di

- **Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a.**, codice fiscale

02113530345, rappresentata da in qualità di

- **Cassa di Risparmio della Spezia S.p.a.**, codice fiscale 00057340119,

rappresentata da in qualità di

- **Banca Popolare Etica S.c.p.a.**, codice fiscale rappresentata

da..... in qualità di

- **Cassa di Risparmio di Carrara S.p.a.**, codice fiscale

rappresentata da..... in qualità di

- **Banca Carige Italia S.p.a.** codice fiscale rappresentata da.....

in qualità di

- **Banca del Monte di Lucca S.p.a.**, codice fiscale rappresentata

da..... in qualità di

- **Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.c.p.a.**, codice fiscale

..... rappresentata da..... in qualità di

- **Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a.**, codice fiscale

rappresentata da..... in qualità di

- **Banca Popolare di Spoleto S.c.p.a.**, codice fiscale rappresentata da..... in qualità di

- **Credito Valtellinese**, codice fiscale rappresentata da..... in qualità di

-

-

(Le Banche firmatarie in qualità di capogruppo coordinano tutte le società facenti parte dei rispettivi gruppi bancari secondo le specificità di intervento degli strumenti qui previsti.

Le Banche firmatarie, qualora non concedano direttamente finanziamenti nella forma del leasing, comunicano alla Regione Toscana ed a Fidi Toscana, in qualità di capofila del soggetto gestore, le società che, appartenenti o meno al Gruppo, per loro conto effettuano tali operazioni.)

e

Fidi Toscana S.p.a., codice fiscale 01062640485, rappresentata dal Presidente che interviene in qualità di capofila del R.T.I. aggiudicatario da parte della Regione Toscana del servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria, giusto contratto stipulato in data 18 febbraio 2014.

Premesso che:

- la Regione, come ribadito nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015, ha da sempre attribuito al sistema creditizio regionale un ruolo centrale per il sostegno al mondo economico e sociale della

Toscana e che tra le priorità individuate trovano rilievo le politiche del credito, indispensabili per sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale della regione;

- negli anni si è succeduta la sottoscrizione di importanti Protocolli di Intesa tra Regione Toscana e banche, in virtù dei quali è stato possibile valorizzare la messa a disposizione di forme di garanzia pubblica concordando plafond, procedure e condizioni massime di tasso per il migliore accesso al credito;

- vanno citati, in particolare, i seguenti Protocolli e Accordi:

□ “Emergenza Economia” del 12 dicembre 2008, la cui operatività è cessata nel maggio 2012, fatti salvi i settori dell’Agricoltura e Pesca;

□ “Nuovi impegni per emergenza economia” del 25 luglio 2012;

□ Accordo sul “Progetto regionale GiovaniSI” del 25 novembre 2011;

□ Accordo su “Giovani professionisti e professioni” rinnovato il 10 aprile 2013;

- fatta eccezione per l’ultimo, i Protocolli ed Accordi sopra citati hanno interessato anche le imprese dei settori Turismo e Commercio;

- la Giunta Regionale con Delibera n. 118 del 19 febbraio 2014 ha chiuso l’operatività degli strumenti di garanzia sottostanti a “Nuovi impegni per emergenza economia” ed il fondo di garanzia del Progetto GiovaniSI a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili presso Fidi Toscana, rinviando la ripresa degli interventi all’apertura del nuovo Fondo di garanzia di seguito descritto;

- la Giunta Regionale con Delibera n. 513 del 25 giugno 2013 ha costituito il nuovo Fondo di garanzia regionale “per investimenti e liquidità”, articolato nelle quattro sezioni di seguito elencate, la cui dotazione finanziaria è stata successivamente rideterminata con Delibera n. 118 del 19 febbraio 2014 e con Delibera n. 505 del 16 giugno 2014 negli importi a fianco indicati:
1. “Sostegno agli investimenti delle pmi dei settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori”, con dotazione finanziaria di 9.461.000,00 €;
 2. “Sostegno alla liquidità delle pmi dei settori industria artigianato e cooperazione e altri settori”, con dotazione finanziaria di 4.389.580,72 €;
 3. “Sostegno all’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali”, con dotazione finanziaria di 6.361.236,00 €;
 4. “Sostegno alla liquidità e agli investimenti dei settori turismo e commercio”, con dotazione finanziaria pari a zero.

Le dotazioni finanziarie dei fondi si riferiscono alla data di sottoscrizione del presente Protocollo e sono suscettibili di incremento da parte della Giunta Regionale a seguito di future assegnazioni di risorse;

- in data 18 febbraio 2014, a seguito dell’aggiudicazione della specifica gara a evidenza pubblica, è stato sottoscritto il contratto di affidamento con il gestore degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria, individuato nel R.T.I. formato da Fidi Toscana S.p.a.

(capofila), Artigiancredito Toscano S.c.a.r.l. e Artigiancassa S.p.a.. In particolare si evidenzia la gestione dei seguenti servizi:

1. Servizio di gestione degli interventi regionali a favore delle imprese, attuati mediante concessione di finanziamenti a tasso agevolato (anche denominati “Fondi Rotativi”):

A. Fondo Unico Rotativo per Prestiti (di seguito FURP) di cui alla Delibera di Giunta Regionale di ricognizione n. 149 del 4/3/2013, come aggiornata dalla Delibera n. 506 del 16/6/2014;

B. Fondo rotativo Turismo e Commercio;

C. Altri fondi rotativi;

2. Servizio di gestione degli interventi regionali attuati mediante concessione di garanzie a fronte di operazioni finanziarie (anche denominati “Fondi di Garanzia”), tra i quali:

A. Fondo di garanzia per “Investimenti e liquidità” costituito con Delibera di Giunta Regionale n. 513 del 25.06.2013, le cui Sezioni sono state sopra dettagliate,

B. Fondo per “investimenti in energie rinnovabili” di cui all’articolo 103 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66, con dotazione finanziaria iniziale: € 3.000.000,00 (rivolto ad imprese, privati ed EE.LL.),

C. Altri fondi di garanzia (da istituire), anche destinati alle imprese dei settori agricoltura e pesca;

D. Fondo regionale di “rotazione per le professioni” di cui all’art. 9 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 73, con dotazione finanziaria iniziale: € 640.560,00;

- a far data dal 10 marzo 2014, come contrattualmente previsto, sono quindi progressivamente attivati i servizi di gestione dei summenzionati fondi, in ragione delle risorse a ciò destinabili;
- per il tradizionale intervento regionale tramite fondi di garanzia, va sottolineata la positiva esperienza condotta nel tempo dalla Regione Toscana in collaborazione con il sistema bancario operante nel territorio, la cui sinergia ha consentito di agevolare l'accesso al credito, anche finalizzato ad esigenze di liquidità, nonché di sostenere i progetti di investimento delle PMI toscane;
- ulteriori forme di collaborazione con il sistema bancario sono individuate a fronte di interventi della Regione attuati concedendo agevolazioni a favore delle imprese artigiane, industriali, cooperative, del turismo e del commercio, nonché per R&S, per aiuti per l'innovazione e per aiuti all'avviamento di imprese ed alla creazione di start up innovative, i quali interventi concorrono a finanziare gli investimenti delle imprese toscane che risultano ammesse nelle specifiche graduatorie;
- in questo contesto, le iniziative della Regione vanno opportunamente coordinate con un parallelo ed innovato impegno delle Banche, principio condiviso nel corso dell'incontro istituzionale del 17 aprile 2014;
- un ulteriore sostegno alle MPMI conseguirà dall'attuazione della normativa che dispone che le pubbliche amministrazioni e le banche prevedano condizioni di vantaggio per le imprese con rating di legalità, a seguito dell'entrata in vigore dal Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE, "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini

della concessione di finanziamenti”, pubblicato in GURI Serie Generale n.81 del 7-4-2014;

- di conseguenza emerge la necessità di rideterminare con il presente Atto le reciproche modalità di intervento a sostegno del tessuto economico toscano finora stabilite con i Protocolli e gli Accordi prima ricordati, che pertanto si intendono cessati, fatte salve le operazioni di finanziamento non ancora perfezionate dalle banche a fronte di garanzie già concesse e da concedere per le domande pervenute entro il 7 marzo 2014, a valere sulle precedenti misure;

- al fine di conseguire una maggiore operatività e diffusione degli strumenti di intervento previsti nel presente Atto, le parti si dichiarano disponibili ad estendere l’adesione a tutto il sistema bancario operante in Toscana che ne farà successiva richiesta;

Tutto ciò premesso, resta inteso

Art. 1 - Obiettivi generali

La Regione Toscana e le Banche firmatarie, al fine di dare un nuovo impulso alle iniziative di sostegno al sistema produttivo toscano, per sostenerne le opportunità di ripresa e di sviluppo, concordano sulla metodologia operativa di cui agli articoli successivi.

La collaborazione tra la Regione Toscana e le Banche si riferisce:

1. alla valorizzazione delle garanzie regionali rilasciate dal Fondo di cui al successivo art. 3, nonché dagli ulteriori Fondi di garanzia indicati nelle premesse, affidati alla gestione del soggetto individuato nel

R.T.I. formato da Fidi Toscana S.p.a. (capofila), Artigiancredito Toscano S.c.a.r.l. e Artigiancassa S.p.a.. A fronte di dette garanzie, le Banche concedono finanziamenti alle MPMI beneficiarie e – nel caso di investimenti in energie rinnovabili – anche ai soggetti diversi dalle imprese;

2. al concorso delle Banche nel finanziamento delle imprese che risultano beneficiarie del Fondo unico per prestiti o di altre agevolazioni concesse dalla Regione, di cui al successivo art. 4, finalizzate alla realizzazione di programmi di investimento.

Art. 2 – Metodologia operativa, anche rispetto ai precedenti accordi e protocolli; monitoraggio sull’operatività

Le parti convengono che il presente Protocollo sostituisce ed innova i seguenti:

- “Nuovi impegni per emergenza economia” del 25 luglio 2012;
- Accordo sul “Progetto regionale GiovaniSI” del 25 novembre 2011, che pertanto si intendono cessati, fatte salve le operazioni di finanziamento non ancora perfezionate dalle Banche a fronte di garanzie già concesse e da concedere per le domande pervenute entro il 7 marzo 2013 a valere sulle precedenti misure.

In particolare, le parti prendono atto che per dette operazioni in corso restano in vigore i livelli massimi di spread di cui all’art. 6 del Protocollo “Nuovi impegni per emergenza economia” fino alla completa erogazione dei finanziamenti per i quali Fidi Toscana ha accolto la garanzia, nonché per le

imprese operanti nei settori dell'Agricoltura e della Pesca che insistono sull'originario Protocollo "Emergenza Economia".

Resta invece vigente l'Accordo su "Giovani professionisti e professioni" rinnovato il 10 aprile 2013, confermando quanto ivi previsto all'art. 7, ossia l'automatico collegamento degli spread massimi di tasso a quelli stabiliti nel presente Protocollo per i finanziamenti destinati a liquidità di durata 5 anni (Tabella A del successivo art. 9).

L'eventuale successiva adesione al Protocollo da parte di altre Banche comporterà per queste ultime la sottoscrizione del presente atto.

Per la migliore applicazione degli interventi previsti nel presente Protocollo, le Banche si impegnano a fornire alla propria rete commerciale una informativa dettagliata delle tipologie di operazioni da attivarsi con gli strumenti ed alle condizioni di seguito descritti. Le banche relazionano in ordine al rispetto di tale impegno in occasione delle verifiche periodiche di cui all'art. 10.

Per il migliore coordinamento tra garanzie rilasciate e finanziamento bancario concesso, Fidi Toscana in qualità di capofila del RTI si impegna a trasmettere periodicamente alle banche una reportistica utile a riepilogare le operazioni di garanzia deliberate ma per le quali non sono giunte comunicazioni sul corrispondente finanziamento.

La Regione provvede a dare la più ampia diffusione al presente Protocollo, sia attraverso il proprio gestore, di cui Fidi Toscana S.p.a. è capofila, sia attraverso le Camere di Commercio, le Associazioni di Categoria ed ogni altro soggetto istituzionale interessato.

La Regione si impegna altresì ad informare preventivamente le banche in

merito alle caratteristiche dei fondi di garanzia e per agevolazioni che potranno essere attivati in futuro nell'ambito dell'affidamento di cui all'art. 1.

Le Banche confermano la disponibilità a fornire alla Regione i dati utili a consentire successive elaborazioni a carattere statistico generale per il monitoraggio dell'efficacia degli strumenti attivati, con particolare riferimento alle risorse da ciascuna dedicate all'operatività di cui agli articoli 5 e 6.

Il monitoraggio sarà svolto grazie alle informazioni fornite dalle Banche in fase istruttoria a Fidi Toscana S.p.A. in qualità di capofila del RTI, senza ulteriori aggravii sui sistemi informativi delle Banche. Le informazioni possono essere successivamente elaborate in seno all'Osservatorio Regionale sulle Imprese di cui all'art. 5 decies della L.R. 35/2000 come modificata dalla L.R. 38/2012, ovvero in seno ad altri Osservatori Economici regionali, con salvaguardia delle norme vigenti sul diritto alla privacy dei soggetti coinvolti.

Art. 3 – Fondi di garanzia regionale

I Fondi di garanzia elencati nelle premesse e richiamati all'art. 1 operano con le dotazioni finanziarie sopra indicate, che si riferiscono alla data di sottoscrizione del presente Protocollo e sono suscettibili di incremento da parte della Giunta Regionale a seguito di future assegnazioni di risorse che – in particolare – discenderanno dal POR 2014-2020.

Ogni Fondo (o sezione di Fondo) è disciplinato da apposito Regolamento approvato con Decreto dirigenziale sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta Regionale. I regolamenti approvati alla data di sottoscrizione del presente Protocollo sono allegati parti integranti e sostanziali del presente

atto. I regolamenti successivamente approvati sono trasmessi alle banche firmatarie a cura della Regione o del soggetto gestore, così come le eventuali modifiche, e saranno restituiti dalle stesse controfirmati per accettazione.

Le garanzie concesse dal Fondo sono personali, dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta, controgarantibili - ove possibile- presso il Fondo Centrale di Garanzia.

La garanzia delle Sezioni 1., 2. e 3. del Fondo per “Investimenti e Liquidità” interviene con moltiplicatore pari a 8.

La garanzia del Fondo per investimenti in energie rinnovabili interviene con moltiplicatore pari a 8.

La garanzia degli altri Fondi attivabili presso il gestore interviene con moltiplicatore definito nei rispettivi atti, da comunicarsi opportunamente ai soggetti finanziatori.

La copertura può giungere al massimo fino all’80% dei finanziamenti ed operazioni di leasing. L’importo massimo garantito per singola impresa e l’importo massimo di ogni singolo finanziamento sono stabiliti nei rispettivi Regolamenti.

Le operazioni di garanzia riferite a finanziamenti fino a 25.000 € sono definite di “microcredito”.

Le garanzie per liquidità sono concesse anche a favore della specifica finalità “Produzione oro-argento”, con copertura fino all’80% del finanziamento in oro o argento, a condizione che le imprese richiedenti si siano impegnate – con apposito accordo sindacale – a realizzare un incremento occupazionale nei due anni successivi alla concessione del finanziamento.

L'istruttoria svolta dal soggetto gestore comprende anche la valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente.

Le garanzie sono deliberate da Fidi Toscana, in qualità di capofila del soggetto gestore, in nome e per conto della Regione Toscana, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla data di completamento della relativa documentazione. Successivamente, Fidi Toscana si impegna ad informare tempestivamente le banche dell'eventuale sopravvenuta inefficacia della garanzia rilasciata per effetto delle cause previste nel Regolamento di garanzia.

Le garanzie sono concesse alle imprese a titolo gratuito.

Al fine di conseguire il migliore coordinamento tra istruttoria di garanzia e istruttoria di finanziamento, Fidi Toscana in qualità di capofila dell'RTI, avvia la propria istruttoria ed adotta la delibera di concessione della garanzia solo a fronte della dimostrazione che l'impresa abbia contestualmente avviato analogo e parallelo procedimento presso il proprio istituto bancario. In particolare, con la presentazione della domanda di garanzia, l'impresa trasmette al gestore l'attestazione rilasciata dalla banca dell'avvenuta richiesta di finanziamento.

Art. 4 – Fondo unico rotativo per prestiti a tasso zero (“FURP”) ed altre agevolazioni a favore delle imprese toscane

Il Fondo unico rotativo per prestiti (“FURP”) a favore delle imprese artigiane, industriali e cooperative, si articola nelle seguenti sezioni:

1. Sezione Industria
2. Sezione Cooperazione

3. Sezione Artigianato.

A fronte degli specifici bandi regionali, le imprese ammesse sono ricomprese nelle relative graduatorie approvate con decreto del dirigente competente per materia.

L'istruttoria svolta dal soggetto gestore comprende anche la valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente.

Alle imprese ammesse in graduatoria spetta un finanziamento a tasso zero, da rimborsare nel termine massimo di 8 anni, con preammortamento iniziale di un anno. Il finanziamento copre fino ad un massimo del 70% del valore degli investimenti effettivamente realizzati e conclusi ed è erogato dal soggetto gestore successivamente alla presentazione ed approvazione della relativa rendicontazione di spesa.

Il finanziamento può essere erogato in c/anticipo a fronte di presentazione di apposita fidejussione da parte dell'impresa.

Analogo funzionamento si verifica per le altre tipologie di Fondi rotativi di cui alle premesse.

Le imprese ammesse in graduatoria ricorrono a propria discrezione al sistema bancario per: (i) ottenere la fidejussione necessaria a chiedere al Fondo l'erogazione in c/anticipo; (ii) ottenere il finanziamento a breve o medio termine necessario a sostenere tutte le spese connesse all'investimento, che poi saranno oggetto di rendicontazione al Fondo; (iii) ottenere le risorse finanziarie complementari alla percentuale di copertura riconosciuta dall'agevolazione regionale.

Ulteriori agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto sono concesse alle imprese toscane che risultano ammesse ad altre graduatorie

approvate dalla Regione Toscana, con particolare riferimento a bandi

finalizzati alla concessione di:

a) aiuti per la ricerca & sviluppo

b) aiuti per l'innovazione

c) aiuti per l'avviamento di imprese e alla creazione di start up innovative.

In tali fattispecie:

- i progetti sono sottoposti alla preventiva valutazione tecnica della Regione Toscana, la quale si avvale di esperti indipendenti all'uopo designati;

- l'ottenimento del finanziamento bancario di cui al punto iii) è condizione necessaria per il riconoscimento del contributo regionale.

Art. 5 – Impegni delle banche in relazione ai Fondi di garanzia regionale

In considerazione delle caratteristiche delle garanzie rilasciate ai sensi del precedente art.3, ove possibile controgarantite presso il Fondo Centrale di garanzia, le Banche firmatarie si impegnano a mettere a disposizione delle MPMI toscane un ammontare complessivo di risorse pari ad almeno 470 milioni di € per la concessione -previa loro insindacabile ed autonoma valutazione del merito creditizio- di finanziamenti o leasing alle condizioni massime di tasso stabilite nel successivo art. 9, ciascuna in relazione alla propria iniziativa ed operatività.

Le condizioni di tasso riferite alla garanzia per liquidità si applicano anche all'Accordo "Giovani professionisti e professioni" nei termini ivi previsti.

Nel caso di garanzie concesse a soggetti privati diversi da imprese per investimenti in energie rinnovabili, si applicano le condizioni massime di tasso riportate nella specifica tabella E.

Sulle operazioni così garantite non possono essere acquisite dalle Banche garanzie reali, bancarie o assicurative.

Secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale di Appalto con il quale è stato aggiudicato il servizio di gestione del fondo di garanzia, le garanzie non potranno essere rilasciate dal fondo a fronte di finanziamenti concessi dallo stesso soggetto gestore e/o da altri soggetti appartenenti al suo gruppo bancario di cui agli articoli 60 - 64 del D.Lgs. 385/93. Per le garanzie rilasciate in violazione del suddetto principio non saranno riconosciute le relative perdite a carico del fondo e non saranno riconosciute le relative spese di gestione al soggetto gestore. Pertanto, il presente articolo non si applica alle Banche firmatarie che, trovandosi in detta situazione, sottoscrivessero il presente Protocollo ma con riferimento alla rimanente operatività.

La durata del finanziamento è così stabilita:

- da 24 a 60 mesi (incrementabile di un eventuale preammortamento tecnico massimo di 6 mesi e) nel caso di finalità di liquidità;
- da 60 a 120 mesi (incrementabile di un eventuale preammortamento tecnico massimo di 6 mesi), comprensiva di un eventuale preammortamento ordinario massimo di 12 mesi, nel caso di finalità di investimento, nonché nel caso di finanziamenti a favore di soggetti privati diversi dalle imprese per investimenti in Energie Rinnovabili;

Con particolare riferimento alle garanzie concesse per la finalità “Produzione oro-argento”, nel caso della forma tecnica del prestito in oro o argento

finanziario a medio termine (“mutuo in oro o argento”) è prevista una durata fino a 5 anni ai quali si aggiunge un anno di preammortamento ordinario. Nel caso della forma tecnica del prestito d’uso, la durata è di 18 mesi meno 1 giorno, con possibilità di rinnovo.

Tenuto conto delle peculiarità delle operazioni in oro o argento, le banche operanti nel settore indicano la propria disponibilità con specifica sottoscrizione in calce al Protocollo.

Le banche firmatarie sono tenute al rispetto dei tempi procedurali dettati nei relativi Regolamenti di garanzia. In particolare:

- devono adottare e comunicare la delibera di concessione dell’operazione finanziaria entro tre mesi dalla delibera di concessione della garanzia del soggetto gestore o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996 art. 2 comma 100, lett. a), entro tre mesi dalla data della delibera del Comitato, fatte salve le modifiche procedurali eventualmente imposte dal regolamento di quest’ultimo;

- sono tenute al rispetto dei termini di erogazione previsti al successivo articolo 8.

Art. 6 – Impegni delle banche in relazione al Fondo Unico per prestiti e degli altri fondi rotativi

In considerazione delle caratteristiche di intervento del Fondo Unico per prestiti e degli altri fondi rotativi di cui al precedente art. 4, le Banche firmatarie si impegnano –previa loro insindacabile ed autonoma valutazione del merito creditizio- a supportare le necessità finanziarie delle imprese che risultano ammesse nella relativa graduatoria approvata dalla Regione

Toscana:

- i) facilitando il rilascio, su richiesta dell'impresa, della fidejussione necessaria a chiedere alla Regione l'erogazione in c/anticipo,
- ii) mettendo a disposizione delle MPMI toscane un ammontare complessivo di risorse pari ad almeno 200 milioni di € di "finanziamento ponte" a breve o medio termine necessario a sostenere tutte le spese connesse all'investimento, che poi saranno oggetto di rendicontazione al Fondo;
- iii) mettendo a disposizione delle MPMI toscane un ulteriore ammontare complessivo di risorse pari ad almeno 200 milioni di € a medio termine necessario ad assicurare all'impresa le risorse finanziarie complementari alla percentuale di copertura riconosciuta dal finanziamento del Fondo per prestiti.

I "finanziamenti ponte" di cui al punto ii) possono essere estinti con l'impegno dell'impresa beneficiaria a disporvi la canalizzazione dell'agevolazione erogata dalla Regione per mezzo del proprio soggetto gestore. Nel caso in cui l'impresa abbia conferito alla banca finanziatrice un mandato irrevocabile all'incasso dell'agevolazione, il gestore non accoglierà richieste di modifica del conto corrente di accredito senza la preventiva accettazione da parte della banca.

I finanziamenti di cui al punto iii), qualora assistiti dalla garanzia regionale, sono concessi dalle Banche alle condizioni massime di tasso stabilite nel successivo art. 9, ciascuna in relazione alla propria iniziativa ed operatività.

Art. 7 - Impegni delle banche in relazione alle altre agevolazioni regionali

a favore di imprese toscane

Ai fini dell'accesso delle imprese toscane alle specifiche agevolazioni attuate con la concessione di contributi a fondo perduto per:

a) aiuti per la ricerca & sviluppo

b) aiuti per l'innovazione

c) aiuti per l'avviamento di imprese e alla creazione di start up innovative, le banche si impegnano ad agevolare il rilascio alle imprese - nei termini previsti dal bando regionale - della propria delibera di concessione del finanziamento, che costituisce requisito per il riconoscimento del contributo regionale.

I finanziamenti qualora assistiti dalla garanzia regionale sono concessi dalle Banche alle condizioni massime di tasso stabilite nel successivo art. 9, ciascuna in relazione alla propria iniziativa ed operatività.

La Regione si impegna a comunicare alle Banche le condizioni e modalità di accesso delle imprese alle specifiche linee di intervento di cui al presente articolo.

Art. 8 – Tempi di erogazione del finanziamento bancario

Al fine di contribuire pienamente al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente atto, le Banche si impegnano a ridurre quanto più possibile i tempi di erogazione del credito, anche rispetto a quanto stabilito nei Regolamenti di garanzia che indicano (i) un termine massimo di 6 mesi dalla data della delibera di concessione del finanziamento se destinato alla liquidità aziendale e (ii) un termine massimo di 12 mesi dalla data della delibera di concessione del finanziamento o dell'operazione di leasing destinati ad investimenti,

purchè almeno il 25% sia stato erogato entro 6 mesi dalla data della delibera di ammissione alla garanzia.

Inoltre le banche si impegnano a dare tempestiva risposta (entro 30 giorni dalle rispettive determinazioni) alle imprese ed a Fidi Toscana, in qualità di capofila del RTI, in caso di esito negativo della propria istruttoria.

Art. 9 – Determinazione delle condizioni massime di tasso

Le condizioni massime di tasso per le operazioni di finanziamento di cui all'art. 5 e all'art. 6 (ove applicabile) si determinano sulla base degli spread massimi riportati nelle tabelle A, B, C, D ed E che seguono.

Per le operazioni assistite dalla garanzia per il Sostegno all'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali si applicano le condizioni di tasso di cui alla tabella B.

Il soggetto gestore del Fondo di garanzia regionale ne verifica la coerente applicazione sulla base delle informazioni fornite dalle banche in fase di comunicazione della delibera e/o dei dati di erogazione.

Qualora gli spread di tasso siano modificati a seguito delle verifiche periodiche di cui all'art. 10, ai finanziamenti si applicano gli spread massimi vigenti alla data di delibera della banca.

Le condizioni di seguito riportate si applicano alle operazioni di finanziamento la cui domanda di garanzia sia presentata successivamente alla firma del presente Protocollo.

Per le diverse tipologie di operazioni, gli spread massimi di tasso sono stabiliti in base alle diverse durate del finanziamento e - fatta eccezione per i finanziamenti di cui alla tabella E - con riferimento a 5 classi di merito di

credito dell'impresa (per brevità, definite da "ottimo" a "mediocre").

Il merito di credito discende dall'associazione che ogni Banca opera tra le proprie classi di rating e le classi di merito di cui al presente atto.

Le operazioni di finanziamento o leasing possono essere definite a tasso variabile oppure, compatibilmente alle provviste disponibili, a tasso fisso.

Gli spread massimi indicati sono da sommare:

- al parametro "I.R.S. lettera della durata dell'operazione", per operazioni a tasso fisso;
- al parametro "Euribor 1-3-6 mesi su base 360 o 365", rilevato nei modi d'uso, per operazioni a tasso variabile;
- al Tasso Oro LBMA (bullion Market) - oppure al diverso tasso di provvista che la banca è tenuta a comunicare al soggetto gestore - per operazioni della finalità "Produzione oro-argento".

Per le operazioni controgarantite dal Fondo centrale di garanzia, le banche valutano che gli spread delle tabelle A, B e C siano ridotti di 0,50 punti e gli spread della tabella D di 0,20 punti.

Nel caso di finanziamenti concessi a favore di imprese colpite da calamità naturale, gli spread sono ridotti di 0,50 punti.

Dette riduzioni di spread sono tra loro alternative.

Si rimarca la caratteristica di **valore massimo** degli spreads di tasso di cui al presente articolo. Per la pubblicazione nel sito dedicato del soggetto gestore, le Banche firmatarie comunicano a Fidi Toscana, in qualità di capofila del soggetto gestore, i livelli di spread da ciascuna applicati, pari o inferiori a detti valori massimi come determinati dalle rispettive ed autonome politiche commerciali.

Tabella A**Spread massimi di tasso per i finanziamenti destinati a liquidità**

(ridotti di 0,50 punti al verificarsi di uno dei casi specificati all'art.9)

Classi di merito	Operazioni fino	Operazioni da
	a 3 anni	oltre 3 anni e fino a 5 anni
<i>Ottimo</i>	4,15	4,35
<i>Buono</i>	4,40	4,60
<i>Discreto</i>	4,75	4,95
<i>Sufficiente</i>	5,20	5,40
<i>Mediocre</i>	5,90	6,10

Tabella B**Spread massimi di tasso per i finanziamenti destinati a Investimenti**

(compresi quelli per l'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali, nonché quelli delle imprese per energie rinnovabili)

(ridotti di 0,50 punti al verificarsi di uno dei casi specificati all'art.9)

	Operazioni a 5 anni	Operazioni oltre 5 anni e fino a 7 anni	Operazioni oltre 7 anni e fino a 10 anni
Classi di merito			
<i>Ottimo</i>	4,25	4,40	4,60
<i>Buono</i>	4,40	4,60	4,80
<i>Discreto</i>	4,85	4,95	5,20
<i>Sufficiente</i>	5,25	5,60	5,70
<i>Mediocre</i>	5,80	5,95	6,25

Tabella C

Spread massimi di tasso per operazioni di leasing:

(ridotti di 0,50 punti al verificarsi di uno dei casi specificati all'art.9)

Classi di merito	Operazioni	Operazioni	Operazioni
	a 5 anni	oltre 5 anni e fino a 7 anni	oltre 7 anni e fino a 10 anni
<i>Ottimo</i>	4,25	4,40	4,80
<i>Buono</i>	4,40	4,60	5,10
<i>Discreto</i>	4,80	4,95	5,75
<i>Sufficiente</i>	5,20	5,60	6,50
<i>Mediocre</i>	5,80	5,95	6,95

Tabella D

Spread massimi di tasso per operazioni in oro-argento (*):

(ridotti di 0,20 punti secondo quanto previsto all'art.9)

Classi di merito	PRESTITO	MUTUO IN
	D'USO	ORO
<i>Ottimo</i>	2,10	2,30
<i>Buono</i>	2,40	2,60
<i>Discreto</i>	2,90	3,10
<i>Sufficiente</i>	3,50	3,70
<i>Mediocre</i>	5,30	5,80

(*) In caso di Tasso oro LBMA: gli spread sono applicati al tasso oro pro tempore vigente e pubblicato dalla London Bullion Market Association (www.lbma.org.uk).

Tabella E

**Spread massimi di tasso per operazioni a favore di soggetti privati
diversi dalle imprese per investimenti in energie rinnovabili**

Operazioni a 5 anni	Operazioni oltre 5 anni e fino a 7 anni	Operazioni oltre 7 anni e fino a 10 anni
4,85	4,95	5,20

Art. 10 – Revisione e validità del Protocollo. Recesso

Il presente Protocollo di Intesa opera fino al 31 dicembre 2019 e comunque

fino al completo esaurimento delle disponibilità dei Fondi di garanzia, salvo eventuali successivi ampliamenti delle relative dotazioni. E' facoltà di ciascuna banca recedere anticipatamente con comunicazione motivata da inviare alla Regione Toscana.

Le parti si impegnano ad effettuare incontri semestrali per la verifica dello stato di attuazione del presente Protocollo. In occasione di ogni incontro, oltre ai dati ed alle informazioni di cui all'art. 2, devono essere disponibili in particolare i dati relativi all'ammontare di risorse dedicate ed erogate, con relativi tempi di erogazione, a fronte di operazioni garantite dai fondi regionali.

Le parti, su richiesta motivata, si impegnano altresì a svolgere incontri con periodicità più ravvicinata al fine di affrontare eventuali specifiche criticità di natura tecnica, connesse al meccanismo di concessione delle garanzie e/o di erogazione dei finanziamenti oggetto del presente Protocollo.

Le misure di intervento regionale sono disciplinate nei rispettivi bandi e regolamenti. Essi potranno subire modifiche nei requisiti di accesso, ferme restando le modalità di collaborazione del sistema bancario dettate nel presente Protocollo. Le modifiche ai regolamenti, nonché i nuovi regolamenti saranno trasmessi alle banche che li restituiranno alla Regione (o al soggetto gestore) controfirmati per accettazione.

Nell'arco temporale di vigenza del presente Atto, le modifiche e/o integrazioni che si saranno rese necessarie e che saranno opportunamente concordate (con particolare menzione per la messa in atto delle condizioni di vantaggio in presenza del **rating di legalità** di cui alle premesse), saranno formalizzate con scambio di corrispondenza che, per quanto attiene alla

Regione, sarà sottoscritta dall'Assessore alle Attività produttive, credito e lavoro o suo delegato e, per quanto attiene ciascuna banca, dal rispettivo rappresentante a ciò autorizzato.

Fatti salvi gli interventi meramente tecnici, le modifiche e/o integrazioni sono oggetto di previa approvazione da parte dei rispettivi organi deliberanti.

Regione Toscana

Fidi Toscana S.p.a.

Banca Monte del Paschi di Siena

Banca CR Firenze

Banca Unicredit S.p.a.,

Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia

Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio,

Banca Federico del Vecchio S.p.a.,

Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo,

Banco Popolare Società Cooperativa,

Banca Popolare di Vicenza scpa,

Cassa di Risparmio di San Miniato

Banca di Credito Cooperativo di Cambiano S.c.p.a.,

Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a.,

Banca Popolare dell'Emilia Romagna,

Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a.,

Unipol Banca S.p.a.,

	Banco di Lucca e del Tirreno S.p.a.,	
	FI.SE.S. S.p.a.,	
	Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a.	
	Banca Interregionale S.p.a.	
	Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a,	
	Banca Popolare di Cortona S.c.p.a,	
	Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a,	
	Cassa di Risparmio della Spezia S.p.a.,	
	Banca Popolare Etica S.c.p.a	
	Cassa di Risparmio di Carrara S.p.a.,	
	Banca Carige Italia S.p.a.	
	Banca del Monte di Lucca S.p.a.,	
	Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.c.p.a.,	
	Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a.,	
	Banca Popolare di Spoleto S.c.p.a.,	
	Credito Valtellinese,	
	
	
	<i>Specifica sottoscrizione per le banche che intervengono nelle Operazioni in</i>	
	<i>Oro-argento:</i>	
	Banca	
	Banca.....	
	Banca.....	